

COMUNE DI MARANELLO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ai sensi art. 63 d.lgs. 446/1997 e art. 27 d.lgs. 285/1992)

Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dall'01/01/2011 a norma di legge

Approvato con delibera di C.C. n. 60 del 29.10.1998

Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 23.03.1999

Modificato con delibera di C.C. n. 62 del 21.12.1999

Modificato con delibera di C.C. n. 67 del 19.12.2001

Modificato con delibera di C.C. n. 75 del 16.12.2002

Modificato con delibera di C.C. n. 73 del 16.12.2003

Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 18/12/2006

Modificato con delibera di C.C. n. 93 DEL 22/12/2010

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 GESTIONE DEL CANONE	3
Art. 3 OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
Art. 4 OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	3
Art. 5 OCCUPAZIONI D'URGENZA	4
Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE.....	4
Art. 7 CONTENUTO DELLA DOMANDA	4
Art. 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	5
Art. 9 RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO	5
Art. 10 TITOLARE DELLA CONCESSIONE	5
Art. 11 RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	6
Art. 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
Art. 13 REVOCA DELLA CONCESSIONE	6
Art. 14 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	6
Art. 15 MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE	6
Art. 16 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	7
Art. 17 CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO RIPRISTINO	7
Art. 18 OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI.....	7
Art. 19 MANUTENZIONE DELLE OPERE	8
Art. 20 OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI.....	8
Art. 21 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	8
Art. 22 ESPOSIZIONE DI MERCE	8
Art. 23 POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI.....	8
Art. 24 OCCUPAZIONI STAGIONALI	9
Art. 25 PASSI CARRABILI.....	9
Art. 26 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO	9
Art. 27 OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE	9
Art. 28 OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI	9
Art. 29 CANONE PER L'OCCUPAZIONE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO.....	10
Art. 30 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	10
Art. 31 OGGETTO DEL CANONE.....	10
Art. 32 SOGGETTO ATTIVO	10
Art. 33 SOGGETTO PASSIVO.....	11
Art. 34 TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE.....	11
Art. 35 PAGAMENTO DEL CANONE.....	11
Art. 36 CONTROLLI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
Art. 37 VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE	12
Art. 38 RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	12
Art. 39 ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI.....	13
Art. 40 SANZIONI ED INTERESSI	13
Art. 41 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
Art. 42 CONTENZIOSO	14
Art. 43 ENTRATA IN VIGORE	14
ALLEGATO N. 1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO	15
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	16
ALLEGATO N. 2 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	17
ALLEGATO 3 -TABELLE	18

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. n° 446/97, disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune, nonché delle aree mercatali, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati .
3. Il presente regolamento è integrato dal regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico, che prevede la disciplina specifica per le tipologie di intervento ivi descritte, in aggiunta a quella generale prevista dal regolamento Cosap.

Art. 2
GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi dell'art. 1 , sono esercitati in maniera diretta dal comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitale, associazione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone.
2. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni titolari della concessione d'uso dei beni oggetto del presente canone.
3. A tutte le tariffe del Canone viene applicata l'IVA, qualora la gestione sia affidata ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 3
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

Art. 4
OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive dei beni di cui all'art. 1, il Direttore dell'area competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 5
OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. Il comune, o altro organismo esterno al quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone, provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 40 del presente regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art.1, deve produrre apposita domanda al comune, ovvero alla struttura alla quale sono affidate una o più fasi della gestione del Canone, ed ottenere regolare concessione. La domanda, redatta in bollo, diretta al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio protocollo. Questo ne inoltrerà copia agli uffici interessati a norma del vigente regolamento di organizzazione interna.

2. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla legge del 7 agosto 1990 n.241.

Art. 7
CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a) generalità o denominazione/ ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art.1, dei quali è richiesta l'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento;
 - f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione , se richiesta dal comune.
2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.
3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.
4. E' necessario riportare, nella domanda, gli estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.
5. Relativamente alle occupazioni, la procedura sarà la seguente:
 - a) redazione della richiesta in bollo, su moduli predisposti dal comune, ovvero dalla struttura organizzativa alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone;
 - b) rilascio della relativa concessione, previa istruttoria a cura del responsabile del Servizio competente e firma del Direttore dell'Area a cui appartiene il servizio stesso, a termini di regolamenti interni;

- c) pagamento del canone dovuto a norma e con le modalità di cui agli artt.34 e 35 del presente regolamento, allegando la relativa documentazione.

Art. 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune, o altro organismo invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame.
2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza, ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo pari al cinquanta per cento delle presunte spese di ripristino.

Art. 9

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. Gli uffici comunali competenti, ovvero in caso di gestione effettuato da società patrimoniale a responsabilità limitata unipersonale, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui all'articolo 1. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa di cui all'allegato n.1, al presente regolamento, nonché le modalità di pagamento.
2. Il comune, ovvero la struttura di cui al comma precedente, può richiedere, a titolo di garanzia, il deposito di una cauzione una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. La liberazione dalle garanzie richieste è subordinata al parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
4. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
5. La concessione viene accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza. L'ufficio competente invita il richiedente al ritiro della concessione. L'eventuale diniego deve essere comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione.
2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva domanda al comune, ovvero in caso di gestione associata, all'unità organizzativa di cui fa parte il Comune. Le domande

dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.

Art. 11 **RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.
2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

Art. 12 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento, prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.
3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

Art. 13 **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune, ovvero in caso di gestione effettuato da società patrimoniale a responsabilità limitata unipersonale, può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonché per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo.

Art. 14 **SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione.

Art. 15 **MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE**

1. La revoca o la sospensione della concessione sono disposte con provvedimento dell'organo competente, recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare.
2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

Art. 16
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Al verificarsi di una sola delle seguenti cause, il concessionario decade dalla concessione per: inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione, mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta, inosservanza di leggi o di regolamenti, danni alle proprietà comunali, mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La concessione si estingue nei seguenti casi:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia del concessionario;
 - c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per estinzione della persona giuridica;
 - d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

Art. 17
**CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO
RIPRISTINO**

1. Il Comune, ovvero in caso di gestione effettuato da società patrimoniale a responsabilità limitata unipersonale, può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.
2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da processo verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 18
OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

1. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 19
MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione .
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Art. 20
OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
2. L'istruttoria per il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui all'art.1 , è di competenza del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 21
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 22
ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purchè non in contrasto con le norme di igiene pubblica. L'istruttoria per il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui all'art. 1, è di competenza dell'ufficio attività produttive.

Art. 23
POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive, cui compete l'istruttoria per il rilascio della relativa concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

Art. 24 **OCCUPAZIONI STAGIONALI**

1. La disciplina delle occupazioni stagionali su aree pubbliche da parte di esercizi pubblici o venditori di prodotti stagionali, tipici o altro è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Il canone è rapportato ai giorni di occupazione e tiene conto di tutte le graduazioni tariffarie stabilite negli allegati 1 e 2.
3. Qualora il canone per l'occupazione temporanea superi l'ammontare annuo previsto per le occupazioni permanenti, si applica il canone della occupazione permanente, ridotto dell' 5%, in rapporto all'autorizzazione rilasciata che rimane comunque riferita non all'intero anno ma al periodo richiesto.

Art. 25 **PASSI CARRABILI**

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Non si considera passo carrabile quell'accesso segnalato, mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti diversi dal comune, di cartelli, scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli o altri passaggi.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed l'istruttoria per il rilascio della relativa concessione, sono di competenza dell'ufficio edilizia privata, ovvero di altri uffici competenti.

Art. 26 **OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori, dovute ad ingombro con macchinari o altro anche ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 285/1992.

Art. 27 **OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE**

1. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla singola superficie assegnata.
2. L'istruttoria per il rilascio della concessione relativa spetta all'ufficio attività produttive.

Art. 28 **OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI**

1. E' vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità. L'istruttoria per la concessione è di competenza del servizio patrimonio.

2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative ed in particolare il Nuovo Codice della Strada con il relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, polizia ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.
5. L'istruttoria per la concessione è di competenza del servizio patrimonio.

Art. 29

CANONE PER L'OCCUPAZIONE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Nel caso di occupazione di strade o altri spazi con scavi valgono le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico. Il canone è applicato tenendo conto quanto stabilito dall'art. 27 del d.lgs. 285/1992 e dall'art. 63 comma 3 del D.Lgs.446/97. Le tariffe per tipologia di occupazione sono definite nell'allegato 1.

Art. 30

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, dei luoghi di cui all'art.1, avente il contenuto previsto dall'art.9.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui all'articolo 34 del presente regolamento. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Per le occupazioni che, oltre a sottrarre suolo pubblico alla collettività, incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, un canone superiore a quello ordinario può essere definito, di volta in volta, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 31

OGGETTO DEL CANONE

Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'articolo 1 del presente regolamento

Art. 32

SOGGETTO ATTIVO

Per le occupazioni, così come definite all'articolo 1, del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune di Maranello, il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione del canone sono effettuati direttamente dal comune, organizzativa della forma o entità associata di cui fa parte il Comune alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del Canone.

Art. 33
SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata.

Art. 34
TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione
 - d) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza come individuate nell'allegato n. 2 al presente regolamento.
2. Per ogni singola tipologia di occupazione, le relative tariffe, sono contenute nell'allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma precedente sono approvate, entro la data di approvazione del Bilancio di previsione e sono aggiornate con riferimento al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio statale, attraverso delibera della giunta comunale.
4. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.
5. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di Euro 5.
6. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 35
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del comune di Maranello, a disposizione degli interessati presso l'ufficio Ragioneria e la Polizia Municipale, entro trenta giorni dal ritiro della concessione o su altri c/c bancari o postali nel caso di gestione affidata ad organismi esterni all'ente.
2. Relativamente al canone dovuto per le concessioni di durata inferiore all'anno, il pagamento va eseguito, con le modalità di cui al comma 1, entro giorni sette dal ritiro della stessa.
3. Per gli importi superiori a Euro 258,23 è possibile eseguire il pagamento rateale con scadenza 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre;

Art. 36
CONTROLLI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. I controlli sono eseguiti, d'iniziativa, dalla Polizia Urbana e dagli uffici competenti a norma di regolamento interno, di concerto con il funzionario responsabile della gestione del canone, ovvero su richiesta di quest'ultimo.
2. La riscossione coattiva avviene con le modalità ed ai sensi del R.D.L. del 14 aprile 1910 n.639.

3. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 10,33.

Art. 37

VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le variazioni della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee, vengono così stabilite:
 - a. riduzione del 50% per occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo di cui all'art. 26;
 - b. maggiorazione del 10 per cento per occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti;
 - c. riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d. riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - e. riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Si intende ricorrente quando si verifica per più di due volte per anno;
 - f. riduzione del 20 per cento per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
 - g. riduzione del 90 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, qualora non sia stato concesso il patrocinio con l'uso gratuito di aree e spazi urbani;
 - h. riduzione del 90 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, organizzazione di fiere, di feste e manifestazioni aggregative, iniziative di scambio di prodotti e cose tra hobbisti e scambisti.
 - i. riduzione del 90 per cento per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati di superficie, per la parte eccedente i mille mq.

Art. 38

RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti vengono così fissate:
 - a) Riduzione del 50% per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo di cui all'art. 26;
 - b) Riduzione del 90 per cento per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati di superficie, per la parte eccedente i mille mq.;
 - c) La riduzione del 50 per cento per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - d) Riduzione del 30 per cento per le occupazioni effettuate con cassonetti, trespoli, campane per vetro e alluminio, roller per cartoni, contenitori per pile esauste, contenitori per farmaci scaduti, raccoglitori per indumenti usati, scarpe e materiali vari recuperati per scopi umanitari, isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti e comunque tutti gli altri eventuali contenitori disposti per il pubblico servizio di raccolta R.S.U.;
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è prevista una tariffa pari ad Euro 0,78 per utenza, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno

precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti dal singolo utente non può essere inferiore ad Euro 516,46.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno tramite versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Maranello.

Art. 39

ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, dagli Enti di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esclusivamente per le attività istituzionali previste dagli statuti, e dai partiti politici;

b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni realizzate con la concessione del patrocinio del Comune.

f) le occupazioni derivanti da innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

g) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati. Le occupazioni esenti, anche se saltuarie, non potranno essere autorizzate per più di 45 giorni. Nel caso di occupazioni gratuite, è vietato l'abbandono in loco di strutture, manifesti o altro materiale, pena il ritiro della concessione.

Sono esclusi dall'applicazione del canone i balconi, i passi carrai e le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

Art. 40

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto in seguito al rilascio di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al primo comma, nè superiore al doppio della stessa.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Art. 41
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.

Art. 42
CONTENZIOSO

Ogni controversia relativa al procedimento amministrativo di concessione è di competenza del giudice amministrativo; ogni controversia relativa all'applicazione del canone è di competenza del giudice ordinario.

Art. 43
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 2007.

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO

TARIFFA BASE Euro 28,910

La tariffa base e i coefficienti moltiplicatori, del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente, determinati in base al beneficio economico retraibile dalla dalla specifica attività esercitata dai titolari della concessione, dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività risultano essere i seguenti :

CASSONETTI E CONTENITORI RIFIUTI	COEFFICIENTE	0,7
OCCUPAZIONE CON PARCHEGGI	“	1
OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	“	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	“	3
OCCUPAZIONE CON BANCHI DI VENDITA	“	2
OCCUPAZIONI DA PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI	“	2
OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	“	2
OCCUPAZIONE CON TAXI O CON N.C.C.	“	1
OCCUPAZIONE DI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO CON CAVI ECC. (art. 26)	“	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE	“	1
OCCUPAZIONI VARIE	“	1

Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

- Le occupazioni con cavi, condutture di cui all'art. 26 e dei servizi pubblici di cui all'art. 38 sono ridotte del 50%

- La tariffa per le occupazioni superiori a 1000 mq, per la parte eccedente i 1000 mq, sono ridotte del 90%.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA BASE Euro 1,50

La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni, come di seguito stabilito :

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle 7 alle 15	0,6
dalle 15 alle 24	0,3
dalle 24 alle 7	0,1

Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di seguito elencate:

OCCUPAZIONI VARIE	COEFFICIENTE	1
CANTIERI EDILI	“	0,5
AMBULANTI	“	0,5
SPETTACOLO VIAGGIANTE		
Fiere, mercatini scambisti	“	0,1
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE	“	0,1
PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, STAGIONALI	“	0,5
IMPIANTI PUBBLICITARI	“	0,8
OCCUPAZIONE DI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO CON CAVI ECC. (art. 26)	“	0,5
OCCUPAZIONE PER SCAVI :	“	1

Per le occupazioni di durata inferiore a 15 gg. si applica la tariffa ordinaria senza alcuna riduzione.

La tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,8 per le occupazioni di durata da 15 a 30 giorni o per quelle che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate superiore a 15 e inferiore a 30giorni

La tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5 per le occupazioni di durata da 30 a 60 gg. o che si verificano con carattere ricorrente per un numero di giornate non inferiore a 30 nell'anno solare.

Le tariffe per le occupazioni superiori a 1000 mq, per la parte eccedente i 1000 mq, sono ridotte del 90%.

La tariffa è maggiorata del 10% per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti.

L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di Euro 5.

ALLEGATO N. 2 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

CATEGORIA PRIMA	COEFFICIENTE	1
CATEGORIA SECONDA	“	0,8
CATEGORIA TERZA	“	0,5

TABELLA VIE

CATEGORIA PRIMA

P.zza Liberta'

P.zza Unità d'Italia

P.zza A. Ferrari

P.zza Roma

Via A. Ferrari

Via Marconi

Via Montegrappa

Viale Ing. C. Stradi

Via Piave

Via Claudia

Via Nazionale

Tutte le strade rientranti nell'area di valorizzazione commerciale di Maranello centro di cui al programma di intervento locale per la promozione di centri commerciali naturali

CATEGORIA SECONDA

Tutto il centro abitato del Capoluogo così come definito nelle tavole del P.R.G. escluse le vie e piazze indicate nella categoria prima.

CATEGORIA TERZA

Il restante territorio comunale.

ALLEGATO 3 -TABELLE

COSAP PERMANENTE 2007		
	Tariffa al mq.	
	28,910	
COEFFICIENTE PER TIPOLOGIA		
CASSONETTI E CONTENITORI RIFIUTI	0,7	
PARCHEGGI	1	
CHIOSCHI, EDICOLE, SIMILI	1	
IMPIANTI PUBBLICITARI	3	
BANCHI DI VENDITA	2	
PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, STAGIONALI	2	
MOSTRE ESTERNE A NEGOZI	2	
TAXI o N.C.C.	1	
SOPRASSUOLO O SOTTOS. CON CAVI	1	
IMPIANTI DI CARBURANTE	1	
VARIE	1	
COEFFICIENTE PER CATEGORIA DI STRADA		
Categoria 1°	1	
Categoria 2°	0,8	
Categoria 3°	0,5	
RIDUZIONI:		
Per superfici superiori a mq. 1000, la parte eccedente i 1000 mq. viene applicata una riduzione del 90% sulla tariffa.		

COSAP TEMPORANEA 2007

COSAP TEMPORANEA 2007			
	Tariffa al mq.		
	1,500		
FASCE ORARIE	COEFFICIENTE		
dalle 7 alle 15	0,6		
dalle 15 alle 24	0,3		
dalle 24 alle 7	0,1		
COEFFICIENTE PER TIPOLOGIA			
CASSONETTI E CONTENITORI RIFIUTI	0,7		
VARIE	1		
CANTIERI EDILI	0,5		
AMBULANTI	0,5		
SPETTACOLO VIAGGIANTE, FIERE, MERCATINI scambisti, hobbisti ecc.	0,1		
MANIF. CULTURALI, SPORTIVE	0,1		
PUBBLICI ESERCIZI - ALBERGHI - STAGIONALI	0,5		
IMPIANTI PUBBLICITARI	0,8		
OCCUPAZ. SOPRASUOLO E SOTTOS.	0,5		
CON CAVI ECC.	0,5		
OCCUPAZIONE PER SCAVI	1		
COEFFICIENTI PER DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
Occupazione durata inferiore a 15 gg.	1		
occupazione da 15 a 30 gg.	0,8		
oltre i 30 giorni	0,5		
COEFFICIENTE PER CATEGORIA DI STRADA			
Categoria 1°	1		
Categoria 2°	0,8		
Categoria 3°	0,5		
RIDUZIONI:			
Per superfici superiori a mq. 1000, la parte eccedente i 1000 mq. viene applicata una riduzione del 90% sulla tariffa.			
MAGGIORAZIONI:			
La tariffa è maggiorata del 10% in occasione di fiere e festeggiamenti			